



Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Sorveglianza Sanitaria e Idoneità alla Mansione – Personale Scolastico



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Francesca Amendola

IL RSPP

Ing. Francesco Manfredi



IL RLS

Prof. Tommaso Porto Bonacci

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Egidio Villella

1. Premessa

In riferimento al Documento dell'USR Calabria recante prot. n. 30210 del 12/05/2025, ed a valle del parere tecnico dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro circa l'obbligatorietà delle visite mediche al personale docente e della sottoposizione ad alcool test, si richiamano innanzitutto le seguenti disposizioni:

- L'art. 18, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il dirigente debba "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto";

- l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 prevede, a seguito dell'ultima modifica disposta con L. n. 203/2024, al comma 2, che: "La sorveglianza sanitaria comprende: [...] b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Ancora, al comma 4 del medesimo articolo si legge: "4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

- L'art. 176 prevede che:

"1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6".

L'obbligo di sottoposizione alla sorveglianza sanitaria deve essere quindi previsto in ragione del rischio indicato nel DVR, in base al quale viene determinato l'obbligo della sorveglianza sanitaria, il tipo di accertamento e la sua periodicità. In ordine a tale ultimo aspetto, l'art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che "Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi".

In merito alla sottoposizione ad alcool test, la norma di riferimento è l'art. 41, comma 4, del Dlgs 81/08 che recepisce la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge 125/2001 che testualmente recita: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.....è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" e al comma 2 che "Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati

esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita sanitarie locali".

Alla luce delle disposizioni richiamate, i dirigenti scolastici sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria del personale indicato nel DVR, secondo i tempi e le modalità derivanti dal grado di rischio, anche con riferimento al rischio da alcool e sostanze psicotrope.

La sorveglianza sanitaria opera, dunque, per i soggetti per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicata un'esposizione a rischio tale per cui la normativa vigente ne prevede l'obbligo. Pertanto, ove non sia prevista per il personale docente nel DVR un'esposizione a rischio tale per cui la normativa prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria, il personale docente è escluso dalla sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui pervenga la notifica del verbale di prescrizione e contravvenzione da parte dell'ASP avente ad oggetto la mancanza delle visite mediche al personale docente, per il quale il DVR non prevede un rischio tale da comportare l'obbligo della sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico dovrà controdedurre alla contestazione effettuata, evidenziando la mancanza, per i docenti, dell'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto nel DVR.

Laddove, invece, nel DVR, sia previsto per il personale docente un rischio tale da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria e tale sorveglianza sanitaria non è stata attivata, il dirigente scolastico dovrà adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, prorogabile, su richiesta del dirigente scolastico, fino a sei mesi. Pare opportuno osservare che la mancanza di specifiche risorse non giustifica la mancata sorveglianza, ove prevista nel più volte menzionato DVR.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, in attuazione dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, si integra il DVR con la previsione di sorveglianza sanitaria per il personale scolastico dell'Istituto Comprensivo, comprendente scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. La sorveglianza sanitaria è finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione specifica, prevenire rischi lavorativi, e garantire un ambiente scolastico sicuro per il personale e per gli alunni.

2. Mansioni soggette a sorveglianza sanitaria

Figura professionale	Motivazione	Periodicità visita medica
Docenti sostegno (tutti gli ordini)	Impegno fisico e responsabilità su alunni con disabilità o bisogni complessi.	Annuale (o biennale) su giudizio medico competente, a seguito sopralluogo nei Plessi
Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici/Addetti Azienda	Movimentazione carichi, uso sostanze detergenti/chimiche, posture incongrue, contatto diretto con gli alunni.	Annuale
Assistenti amministrativi e personale tecnico	Uso videotermini, stress psico-fisico.	Quinquennale o Biennale (rif. art 176, c. 3 D.Lgs. 81/2008 e Protocollo sanitario del Medico competente)
Docenti secondaria II grado (senza sostegno)	Non soggetti obbligatori, salvo richiesta o segnalazione (es. stress o rischio residuo).	Su richiesta o su segnalazione

3. Modalità di attivazione e gestione delle visite

- Il **datore di lavoro** provvede alla sorveglianza sanitaria tramite il **medico competente**;
- Ogni visita si conclude con un **giudizio di idoneità alla mansione specifica**, completo di eventuali prescrizioni;
- Le visite sono programmate secondo il **protocollo sanitario aziendale**, definito in accordo con i rischi specifici del DVR;
- È prevista visita anche **su richiesta del lavoratore**, se motivata da condizioni personali o ambientali;
- In caso di **assenza prolungata >60 giorni per motivi di salute**, il lavoratore è sottoposto a **visita di rientro**.

Valutazione del Rischio: Assunzione di Bevande Alcoliche nei Luoghi di Lavoro

1. Premessa

In conformità al D.Lgs. 81/2008, all'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e alla Legge 125/2001, la presente sezione del DVR integra la valutazione del rischio con riferimento all'assunzione di alcolici da parte del personale scolastico.

2. Identificazione del rischio

L'assunzione di bevande alcoliche da parte del personale scolastico può compromettere la capacità di vigilanza, la lucidità mentale, e la sicurezza degli alunni e degli stessi lavoratori. Il rischio è classificabile come **rischio specifico per mansioni a elevata responsabilità sociale ed educativa**.

3. Mansioni interessate

Le seguenti categorie di personale rientrano tra quelle soggette al **divieto di assunzione di bevande alcoliche durante l'orario di servizio**:

- Docenti di ogni ordine e grado;
- Personale educativo;
- Collaboratori scolastici;
- Assistenti tecnici e amministrativi, se a contatto con studenti o incaricati di vigilanza;
- Personale preposto alla sicurezza, all'assistenza degli alunni o all'utilizzo di veicoli o attrezzature.

4. Normativa di riferimento

- D.Lgs. 81/2008, art. 18 e 41;
- Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (allegato 1: elenco mansioni a rischio);
- Legge 125/2001, art. 15, commi 1 e 4 (sanzioni per assunzione di alcolici).

5. Misure preventive adottate

- **Divieto assoluto** di consumo di alcolici durante l'orario di lavoro, compresi eventi interni o occasioni conviviali promosse dall'istituto;
- **Informazione al personale** sul divieto e sui rischi correlati all'assunzione di alcol;
- **Formazione periodica** in tema di salute, sicurezza e comportamenti a rischio;
- **Adozione di un regolamento interno** che recepisca il divieto e le relative sanzioni disciplinari.

6. Sorveglianza sanitaria

In collaborazione con il medico competente:

- Saranno effettuati accertamenti sanitari preventivi, finalizzati a escludere lo stato di alcol-dipendenza, su richiesta motivata del dirigente scolastico;
- I test saranno svolti nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.

Mansioni da sottoporre a possibile controllo alcolimetrico:

Figura professionale	Motivazione	Frequenza o modalità test
Collaboratori scolastici	Responsabilità vigilanza, movimentazione carichi, utilizzo attrezzature/sostanze detergenti Uso di attrezzature specifiche	In presenza di sospetti, di alterazioni comportamentali o eventuali segnalazioni
Personale tecnico/Addetti Azienda	Uso di attrezzature specifiche	In presenza di sospetti, di alterazioni comportamentali o eventuali segnalazioni
Assistenti amministrativi	Non rientrano tra le mansioni a rischio, non soggetti salvo cause eccezionali	Esclusi salvo indicazioni specifiche

Modalità di esecuzione

- L'alcol test viene eseguito solo da personale sanitario su indicazione del medico competente, a valle della richiesta del DS;
- È possibile effettuarlo:
 - In **presenza di sospetto** (alterazioni comportamentali).

Tutela della privacy

- Ogni test deve garantire la **riservatezza** e la **dignità** del lavoratore;
- Gli esiti vengono gestiti esclusivamente dal medico competente.

7. Gestione dei casi sospetti o accertati

- In caso di sospetto stato di alterazione da alcol, il lavoratore potrà essere momentaneamente allontanato dal servizio;
- Il medico competente valuterà l'idoneità alla mansione e potrà richiedere ulteriori accertamenti;
- In caso di violazione confermata, si procederà con sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo applicabile e dalle norme interne.

8. Conclusioni

La scuola si impegna a promuovere una cultura della sicurezza e del benessere lavorativo, tutelando la salute del personale e degli alunni attraverso azioni preventive e misure correttive proporzionate.

L'Istituto adotta la sorveglianza sanitaria per tutelare la salute dei propri dipendenti e garantire un ambiente sicuro per gli alunni. Le visite mediche e i controlli alcolimetrici, dove previsti, saranno effettuati secondo i criteri normativi e le indicazioni del medico competente, con il rispetto della normativa sulla privacy.

Allegati consigliati:

- Copia dell'Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006;
- Estratto del Regolamento interno sul divieto di alcol;
- Protocollo sanitario del medico competente (se esistente).

Decollatura, lì 11/10/2025